

Rifiuti

Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla possenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali

di Alberto Pierobon - Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana

Il recepimento della direttiva n. 851 del 2018 avvenuto col D.Lgs. n. 116/2020 ha costituito per il nostro legislatore l'occasione di riscrivere gran parte del codice ambientale, portando a diverse impostazioni anche nella visione della economia circolare. Le novità per gli operatori, come per i consumatori e i cittadini sono varie, e impingono nei servizi pubblici locali, soprattutto nella gestione e tariffazione, come pure nelle relazioni tra i vari soggetti (Egato, ETC, gestori, Arera, Conai, etc.). Ecco una sintesi quale contributo di analisi alla novellazione dell'articolato sistema: tra governance e gestione, meccanismi e procedure, nonché effetti. Il tutto tentando una ricostruzione (nel prima e nel dopo) concettuale e di visione della materia dei rifiuti.

Un volo d'angelo sui cambiamenti in atto

L'avvento del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (una riforma?) tra molti disegni possibili, interviene con sottrazioni e aggiunzioni nella disciplina rifiuti, nell'intenzione di far funzionare, rispetto a prima, il complessivo sistema in modo più generativo che compensativo. Ad es. pigiando l'acceleratore sulla prevenzione e altri meccanismi di cui si dirà oltre, si riducono i rifiuti totali (RT), ma anche togliendo dal grande flusso dei rifiuti speciali (RS) dei rifiuti che saranno considerati come urbani (RU), così espungendo del tutto dall'universo giuridico-organizzativo i rifiuti assimilati (RA) (1).

Sembra un'ovvietà l'evidenziare che il rifiuto non è un "prodotto", neppure lo è lo "EoW" (art. 184-ter), né il sottoprodotto (art. 184-bis) come pure quel che giuridicamente va escluso (art. 185). Un tempo si

diceva *omnis determinatio est negatio*, potremmo forse anche dire, al contrario, che è la negazione che genera la determinazione: quindi il rifiuto è tale perché, per scelta legislativa esso non è questo, né quell'altro (ma si potrebbe anche dire che i RU sono la negazione dei RS). Insomma, il rifiuto (non come cosa in sé stessa) è una precaria risultante di queste differenze, alimentandosi come termine anche dalle opposizioni, esclusioni e limitazioni.

Tutti questi concetti di "cose" esistono per la sola definizione, che assegna delle identità, nell'uso della definizione (coniuntiva e disgiuntiva). Qui abbiamo una dualità di cose, nell'uso sillogistico: rifiuti/prodotti; RU/RS, etc.) perché abbandonando la dualità si è nella notte nera dello indifferenziato, che è un indeterminato (materiali e artefatti allo stato che sono) rispetto alla determinazione

(1) Per i quali è venuta meno la dichiarazione di assimilazione: vedasi l'art. 198, comma 2, lett. "g"; l'art. 195, comma 2, lett. "e"; la soppressione di tutti i termini riguardanti gli assimilati nell'art. 198, commi 1 e 2, nonché nell'art. 205, comma 3-*quater*. Sono

invece sfuggiti alla forbice del legislatore i termini "assimilati" nello art. 189, comma 5; nell'art. 193, comma 7 e nell'art. 258, comma 7.

(prodotto o rifiuto) ottenuta per via di differenza. Sono infatti le regole a farci seguire le differenziazioni e le esclusioni, mettendo delle linee, delle delimitazioni. Invece la novellazione normativa sembra aprire altri passaggi, facendo tornare - tramite il riutilizzo/riciclaggio (RR) - il rifiuto al prodotto, evitando i problemi (se non pericoli) ambientali dei "troppi" rifiuti.

Sorge spontanea la domanda se il divenire del rifiuto al prodotto è reale, o solo nella legge? Si vuole la resurrezione del rifiuto, differendone la morte, nell'apertura al cielo (anche ideologica), ma senza tenere i piedi per terra, saldando questo con la trasformazione produttiva e del processo commerciale talché si vorrebbero non due mondi, ma uno solo. Rimane però sostanzialmente immutata la struttura del consumismo/sviluppismo (nel meccanismo capitalistico) in tinta *green*.

Il cambiamento semmai va colto nel divenire, fuori dalle classificazioni, cioè dalle divisioni che selezionano, perché la definizione - ricordiamocelo - non è il risultato di una analisi ma, appunto, di una selezione (logica?) tra scelte diverse (anche rivali) che passa per una rappresentazione. Ma si rimane nell'ordine che pone il dualismo: RU/RS; SSPP/mercato; prezzi/tariffa; ordine/caos; rappresentazione/esperienza, etc.

Come sappiamo la realtà non sta solo nel rapporto che si instaura, ma anche nello sfondo delle relazioni, dove arriva una nuova luce da questa causalità più circolare (fatta di passaggi e relazioni) che orizzontale (non più rifiuto e/o prodotto, non solo RU e/o RS), poiché nei concetti le "cose" si dispongono orizzontalmente, anche per "somiglianza" (così lo RU si "riempie" di RS simili). Ma il concetto qui non basta, anzi si pone fuori dall'esperienza.

Siamo al vizio logico ed alla verticalità: le cose non sono repliche del concetto, né loro oggetti, ma sono fatte dagli atti, cioè dalle azioni dei soggetti che si combinano con gli oggetti.

Anche la disciplina dei rifiuti va letta in un nuovo approccio, molteplice e (sia consentito) eretico.

Perché le cose (prodotti/rifiuti) ineriscono al soggetto, che diventa tale (gestore, imprenditore, commerciante, etc.) a seconda dell'oggetto e del suo uso/interesse. Più esattamente, il soggetto si costituisce nel processo (di fabbricazione, di trattamento, di intermediazione, etc.) gestendo prodotti o rifiuti, o RU/RS nel contesto e finalità (tra le parti, nel

mercato, entro il SPL, etc.), paradossalmente anche fuori dal dualismo (prodotti/rifiuti; RU/RS, etc.) in quanto è questa sua specifica esperienza che crea quella realtà di "cose", di soggetti, di attività.

In prima battuta, il D.Lgs. n. 116/2020 presenta diverse incoerenze e problemi applicativi, anche con riferimento al presupposto politico-legislativo europeo e come (ad)domesticamente pensato. Senza poi dire che dal punto di vista organizzativo-economico, è probabile che queste "novità", nei tempi così stretti stabiliti e senza una gradualità applicativa, condurranno forse alla disperazione molti operatori piccoli-medi del settore, ad essi preferendosi (surrettiziamente) quelli ciclopici (delle *utilities* quotate e altri).

Canzoni da organetto: è banale ma è vero

Nella lettura univoca della disciplina ambientale, da più parti si continua a voler far credere di aver capito, utilizzando una retorica, accattivante poiché divulgativa, talvolta condita in un modo tecnico e ripetitivo, fischiettando i motivi (pensieri) europei. Si ricorre ai sillogismi e alle interpretazioni semplificate, meno invece alle connessioni e al molteplice. Non senza terrorizzare gli operatori infliggendo loro una tortura interpretativa della normativa, con la solfa che i controllori/verificatori e la magistratura non potranno che prendere a misura la legge e i prontuari. Vengono quindi chiamati in soccorso consulenti, giuristi ed esperti, che promettono di tener lontani i guai all'orizzonte, ma che non riescono a far lavorare di più e meglio, gli operatori rimasti ormai senza speranza e futuro, proprio perché non arrivano nuove soluzioni e, soprattutto, nuove idee. Sono tutti spettatori, questi soloni, disinteressati dal risolvere i (soprattutto per loro) problemi concreti. La verità è che si ha sempre più bisogno di maestri che coordinino i lavori, come facevano i capimastri, nei cantieri, laboratori, officine. Diversamente, in questa buia e asfittica notte culturale e professionale, diventeremo ciechi.

La chiave nella toppa è costituita dalla responsabilità estesa del produttore (REP)

La REP è la correlazione tra diversi passaggi, essa si basa sull'art. 178-bis e sulla responsabilità della gestione dei rifiuti dell'art. 188 (2), fermo restando

(2) Per la definizione di "gestione dei rifiuti": art. 183, comma 1, lett. "n". Ricordiamo il chi e come si provvede al trattamento tramite gestori di raccolta e trasporto iscritti all'Albo Nazionale

Gestori Ambientali (ANGA) ex art. 212 che poi li conferiscono ad impianti autorizzati; l'addossabilità dei costi ai produttori iniziali (Pi) e ai detentori (D), che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo

i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti dell'art. 179, entro il campo di applicazione e le finalità dell'art. 177.

Ma la REP si volge "fuori" dai rifiuti, partendo da altro, non il solo "di dentro" di quel che costituisce il prodotto e i rifiuti e che va riciclato/recuperato. Si torna così a un "a priori" che fa superare il dualismo tra il mondo dei prodotti e il mondo dei rifiuti.

Nei "Criteri direttivi dei sistemi di gestione" di cui all'art. 237, al comma 3, i Produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilità finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i P di prodotti, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autorità pubbliche A a tal fine, i P del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale (CA) secondo le modalità di cui al comma 4, ovvero per tipologia, per unità o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicurando la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformità ai principi di cui all'art. 178 al netto degli introiti (3) ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle MP ottenute dal prodotto, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate (4).

Oltre ai requisiti minimi stabiliti all'art. 178-ter (5), l'art. 183, comma 1, lett. g-bis, definisce il regime di

REP come "le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto". In tal senso, come vedremo, si parla molto di obiettivi, di responsabilità, di costi e di adempimenti.

La teologia del riutilizzo, riciclo, riparazione, ...

Come accennato, l'intento è di prolungare la vita dei prodotti (es. con il riutilizzo), ovvero di far risorgere gli stessi dai rifiuti, tramite il riciclaggio, etc.; donde, per l'appunto, l'uso multiplo, il riutilizzo (6), il riciclo, la riparazione (preparazione per il riutilizzo (7)), la costruzione durevole etc. tenendosi conto degli impatti dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

Gli obiettivi sono ambiziosissimi (cfr. art. 181, comma 4) volendo procedere verso una economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, imponendo alle autorità competenti di adottare le misure necessarie (8).

E, una strana saldatura tra gli obiettivi e i RU è offerta dall'art. 183, comma 1, lett. b-quinquies, ove "la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter rileva ai fini degli obiettivi di PXRR nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati".

di gestione; l'esclusione della responsabilità del P/D ove conferiscano i propri rifiuti al SPL (comma quarto, lett. "a" cit. art. 188) etc.

(3) Vedi ancora il comma 3 dell'art. 178-ter.

(4) Esso viene modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno. Per il comma 5 del cit. art. 237, il contributo è inoltre impiegato per accrescere l'efficienza della filiera, mediante attività di ricerca scientifica applicata all'*ecodesign* dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.

(5) Art. 178-ter requisiti generali minimi in materia di REP. Il comma 1, alla lett "a" inserisce le definizioni, ruoli e responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti: gestori pubblici e privati, autonomie locali e, ove applicabile, gli operatori del riutilizzo e preparazione per riutilizzo (PxR) e le imprese dell'economia sociale; alla lett "b" gli obiettivi quantitativi rilevanti per la REP e per il raggiungimento degli altri obiettivi rilevanti; alla lett "c" i costi della raccolta e la comunicazione dei dati si richiamano col Registro di cui al comma 8; alla lett. "d" l'adempimento degli oneri amministrativi a carico dei P e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità, in relazione alla quota mercato e (per i propri, cioè) indipendentemente dalla loro provenienza; alla lett. "e" le corrette informazioni per gli utilizzatori e ai detentori dei rifiuti, centri per riutilizzo e PxR, sistema ritiro e raccolta rifiuti,

prevenzione della dispersione e per incentivare i detentori (raccolta rifiuti e incentivi economici). Al comma 2 si prevede: a) la copertura geografica di rete (vedasi le zone più svantaggiate, ma pure la logica per la quale un P di imballaggi seguirà la "propria" rete distributiva); b) idonei mezzi finanziari; c) l'autosorveglianza, con regolari verifiche sulla gestione finanziaria e sulla qualità dei dati; d) la pubblicità delle informazioni che altresì riguardano la proprietà e membri; i contributi finanziari e la procedura selezione dei gestori rifiuti.

(6) Cfr. art. 178-bis; art. 217, comma 1; art. 218, comma 1, lett. "e"; art. 219, commi 2 e 3, lett. "c", punto 2; art. 219-bis commi 1 e 2.

(7) Cfr. art. 178-ter, comma 1, lett. "a"; art. 181; art. 183, comma 1, lett. t-bis, etc.

(8) Onde conseguire: a) entro il 2020: PXRiut.Ricicl. di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro da UD e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà complessivamente aumentata, almeno al 50% in termini di peso; b) entro il 2020: PXRR e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'ER sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso; c) entro il 2025: la PXRR dei RU saranno aumentati almeno al 55% in termini di peso; d) entro il 2030 la PXRR dei RU saranno aumentati almeno al 60% in peso; e) entro il 2035 la PXRR dei RU saranno aumentati almeno al 65% in peso.

Invero, gli obiettivi si misurano, e la misura del peso dei RU si ha con l'art. 205, commi 1, 2 e 3 (e per gli imballaggi con gli obiettivi di RR degli imballaggi di cui all'art. 220). Il metodo di calcolo degli obiettivi è di conio europeo e sembra dover fare cambiare il sistema. In buona sostanza si guarderà non più al materiale pesato in ingresso ai cancelli degli impianti, bensì all'esito (effettivo, obiettivo, provato) del processo di lavorazione, sempre in termine di peso del materiale riciclabile. Insomma, il materiale sarà conteggiato dopo l'avvenuta ultima fase della lavorazione (cernita, selezione) quando le impurità, nelle operazioni di cernita e propedeutiche al RR, sono state tolte e non vengono computate agli effetti degli obiettivi, mentre il materiale è considerato riciclabile perché viene effettivamente utilizzato a tal fine (ad es. la plastica che entra nella bocca dell'estrusore o del molino). Il *feed back* "riciclaritoristico" non potrà non propagarsi alle raccolte e alle selezioni dei rifiuti, viepiù attente e rispettose delle scelte europee, così come i P di imballaggi saranno indotti a produrre e immettere sul mercato imballaggi più riciclabili.

Cosa fanno gli Egato o i Comuni?

Esemplificativamente e non esaustivamente, si ritiene utile evidenziare le novità che emergono dalla normativa in parola per gli Egato od i Comuni (9):

- art. 181, comma 6: circa gli "spazi" utilizzabili nei Centri Comunali di Raccolta (CCR) sui quali vedasi anche l'art. 183, comma 1, lett. "mm (10)", nonché le modifiche al Decreto Mattm 8 aprile 2008 "disciplina dei centri di raccolta dei RU raccolti in modo differenziato", all'allegato I, par. 4.2, ove dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti: "45-bis. Altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio EER 200199; 45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero EER 200303; 45-quater rifiuti urbani non differenziati EER 200301";
- art. 185-bis, comma 1, lett. "b": sul deposito temporaneo prima della raccolta, una delle condizioni riguarda "esclusivamente per i rifiuti soggetti a

responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario" che "anche il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto di vendita" (vedasi le GDO anche per avviare sistemi a deposito/cauzionali, etc.). Per la nuova definizione del "deposito temporaneo prima della raccolta" si veda l'art. 183, comma 1, lett. "bb": "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis";

➤ art. 189, comma 5, lett. "d": per la comunicazione dei dati al Catasto, ove gli Egato (soggetti responsabili del servizio integrato di gestione dei RU "SGIRU") comunicano annualmente, tra altre informazioni, anche i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa (art. 238) ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

➤ art. 219, comma 3, lett. "a": l'art. 219 (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio) al comma terzo, prevede che l'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio (GIRI) deve rispettare i seguenti principi: a) l'individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'art. 221, comma 10, siano sostenuti dai P e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di REP nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro (11), e che i Comuni, ovvero gli Egato, ove costituiti ed operanti, organizzino la RD;

➤ art. 221, comma 10: sull'organizzazione della RD dei rifiuti da imballaggio, etc.;

➤ art. 222, commi 1 e 2. Va evidenziato che l'art. 222 (RD e obblighi della PA) al primo comma stabilisce che gli Egato, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di RD in modo da permettere il raggiungimento degli

(9) Fermo restando quanto sostituito nel sistema di tracciabilità dei rifiuti (ex Sistri, catasto, Mud, registri, Fir, etc.).

(10) Gli Egato, ovvero i Comuni, possono individuare appositi spazi presso i CCR (art. 183, /1 lett mm) per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Inoltre possono essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati a PXR e alla raccolta dei beni riutilizzabili come pure possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzione

della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

(11) È l'accesso di altri *competitors* agli impianti finora utilizzati dal sistema dominante. Un po' come è successo per la rete ferroviaria prima di esclusivo dominio delle Ferrovie dello Stato e poi "aperte" ad altri (es. Italo).

obiettivi di recupero e riciclaggio riportati nell'allegato "E", e da consentire al consumatore di conferire al SPL i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) garantiscono la copertura della RD in maniera omogenea in ciascun ATO, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun comune, su tutto il territorio promuovendo (per i P e i relativi sistemi di REP, nel rispetto del principio di concorrenza), l'accesso alle infrastrutture di raccolta in condizioni di parità tra loro; b) garantiscono la gestione della RD, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all. "C", nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni. Sui CE, organizzando sistemi adeguati di RD e le operazioni preliminari di cui all'all. "C" (12); comma 3 sulla trasmissione di quanto si richiede, entro il 31 ottobre di ogni anno alla regione e al Mattm; comma 4 garantiscono la gestione completa della RD; comma 5 che rinvia all'accordo di programma quadro "APQ" (art. 224, comma 3); comma 5-bis per quanto riguarda gli allegati tecnici all'APQ, in particolare sulle analisi merceologiche da parte di un soggetto terzo, individuato congiuntamente tra le parti, ma nominato dall'Egato;

➤ art. 224, comma 3, lett. "h": che rinvia all'art. 221, comma 10 e all'art. 222, commi 1 e 2. L'art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi) ripartisce il

corrispettivo per gli oneri di cui all'art. 221, comma 10, lett. "b" (imballaggi secondari e terziari) tra i P e gli utilizzatori, inoltre (comma 5) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra P, utilizzatori e PPAA, Conai ed i sistemi autonomi (art. 221, comma 3, lett. "a" e "c") (13) promuovono e stipulano l'APQ (14), su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) con l'ANCI e con l'UPI o con gli Egato. In particolare, tale accordo stabilisce:

- a) la copertura dei costi ex art. 222, commi 1 e 2;
- b) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di RR;
- c) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

L'eterno ritorno dei rifiuti che ridiventano prodotti.

Il rifiuto si dice in che senso? E in che cosa differisce? Per natura o per che cosa? Anche il rifiuto e il non rifiuto (come visto l'EoW (15) ed altro) rilevano nell'entro/fuori dell'ambito oggettivo-soggettivo applicativo (16). Questa "riforma" p.c.d. "spinge" per creare l'evento di una forza messa in opera (la *circular economy*?) che porta il rifiuto (tramite riutilizzo, riciclaggio, recupero - RRR- e prima ancora con la prevenzione) nuovamente entro il circuito produttivo, se non sviluppistico.


(12) L'art. 8 ha modificato l'allegato "C", ad esempio vedasi l'operazione R13.

(13) Il sistema della gestione degli imballaggi e suoi rifiuti sembra finalmente "aprirsi". Ad esempio, l'art. 221, comma 1, lett. "a" sembra far valere gli imballaggi cc.dd. "equivalenti" e non più i "propri", si veda anche l'art. 178-ter, comma 1, lett. "d" sulla loro venuta meno, laddove si precisa "indipendentemente dalla loro provenienza" dello imballaggio "proprio": Nell'art. 221-bis (sistemi autonomi) si impone uno statuto tipo, ove non vi sia scopo di lucro, etc. talché si apre il mercato premiando i sistemi efficienti, ma come avvenuto in altre realtà manca un arbitro per il sistema, ad esempio quello instauratosi dal 2019 in Germania dopo il collassamento (per vari motivi) del precedente sistema consortile, cioè di un soggetto terzo che si limita a verificare e controllare, lasciando funzionare i sistemi REP.

(14) Incombono sui P di imballaggi, tra altro, i "terribili" costi per la pulizia di spiagge e fiumi di cui alla direttiva SUP (*Single Use Plastics*).

(15) Anche l'EoW è sintomatico di una assurdità in gran parte italiana figlia di pregiudizi e paure. Ad esempio (lasciando in disparte la vicenda dei "pannolini") sui decreti relativi alla carta, si arriva al paradosso per il quale costa di più il processo documentale e probatorio (fatto di carta) che l'attività stessa della lavorazione della carta.

(16) Ma anche il "tempo" entra nel mondo del prodotto/rifiuto, tra questi due mondi (un unico mondo alla fin fine), proprio perché il prodotto divenuto rifiuto si mostra come il divenire di ciò che diviene, ma si vuole che questo divenire non succeda? O si vuole ridurre tutto ad un eterno ritorno artificioso?




Si punta il dito ad una diciamo “relazione energetica” dove compiendo delle attività si arriva al fatto compiuto dell’atto in atto del RRR, piuttosto del soggetto che fa o non fa RRR, cosicché il materiale del rifiuto rivive nel suo ritorno al prodotto.

Quindi abbiamo: azione, relazione, efficacia che denotano questa potenza della realtà, dove le cose “sono” grazie all’efficacia dell’azione, con l’ampliamento dell’oggetto da intercettare -RU- e da sottoporre alle operazioni finalizzate al RRR.

Si passa cioè dalle “cose” ai processi, dal divenuto al divenire, dal fatto compiuto all’atto in atto, insomma una minore economia estrattiva (delle risorse ambientali), che riprende le risorse introiettate nei prodotti e rifiuti, forse anche generando altro.

Il prodotto continua a sgomitare per essere usato/ consumato, ma ora lotta dopo essere stato considerato un rifiuto per tornare, nella tensione delle attività (RRR) ad essere un prodotto.




Ripetiamolo, il fatto di affermare (non negare) un rifiuto lo classifica e lo generalizza in un concetto. Ma l’effettività porta ad altro, fuori dal concetto e dalla rappresentazione, ove il ciò ha sotto un che (il “di dentro” del prodotto/rifiuto).

Siamo in una struttura invertita, dove al passaggio: prodotto originario-rifiuto-prodotto riciclato (R), si può dire che solo il prodotto R, a certe condizioni, può far divenire il rifiuto in prodotto originario o surrogato che sia. Il risultato, va sottolineato, non è

tanto l'oggetto (il prodotto) quanto l'azione di soggetti che relazionandosi instaurano (operando in un certo modo sulla quantità e qualità degli oggetti) per arrivare a una "soglia" che porta, appunto dai concetti agli oggetti, al reale. Ma quando ciò accade? Cioè quando si passa dal simile al dissimile e viceversa (17)? Così tutto coesiste, talché viene meno il dualismo prodotto/rifiuto, come pure RU/RS e così

via. In altri termini, si vuole schivare il presente in un divenire che riunisce e non separa, né (nel suo fondo) vuole distinguere tra il prima e il dopo (18). Ma, se non si affronta la situazione (sfondando il limite che è concettuale, giuridico, metodologico, etc.) del prodotto/rifiuto, per generare e alimentare una economia circolare, davvero si rischia la catastrofe.



Sono superstizioni logiche?

Limitandoci, in questa sede, a quanto definito nella presente novellazione normativa, abbiamo:

$$RU = [Rdl + RdD] + [RI + RDS + RO] + [RE + RV + RC + C\&D]$$

Ove:

RU= rifiuti urbani

Rdl= rifiuti domestici indifferenziati (1)

RdD= rifiuti domestici differenziati (2)

RI= rifiuti indifferenziati (3)

RDS= rifiuti differenziati cc.dd. "similari" (4)

RO= rifiuti organici (5)

RE= rifiuti c.d. "esterni" (6)

RV= rifiuti c.d. "verdi" e da mercati (7)

RC= rifiuti cimiteriali (8)

C&D= rifiuti da costruzione e demolizione (9)

(1) Vedasi l'art. 183 "Definizioni", comma 1, lett. b-ter.

(2) Art. 183, comma 1, lett. b-ter: rifiuti domestici da raccolta differenziata (RD), ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di AEE, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti (anche materassi e mobili).

(3) Art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2.

(4) Art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2: i rifiuti da RD provenienti da altre fonti che sono "simili" per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. Si noti come (all. L-quater) rimangano esclusi rifiuti da attività agricole e connesse art. 2135 C.C. e (all. L-quinquies) tra i 29 punti vengono parimenti escluse le attività ex art. 2135 C.C. Inoltre, con formula residuale si indicano le "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe".

(5) Vedasi l'art. 182-ter "rifiuti organici" e l'art. 183 "definizioni", comma 1, lett. "d": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare".

(6) Art. 183, lett. b-ter, punto 3: "I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti." e punto 4: "I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

(17) fermo restando che ciò significa che l'oggetto non è né simile, né dissimile...

(18) nell'azione istantanea che si inverte non c'è limite (evoca l'infinito in atto gentiliano): si mostra un eccesso.

(7) Art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 5: I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati. Si veda anche art. 185 (esclusioni dall'ambito di applicazione), comma 1, lett. "f": "la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"

(8) Art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 6 "I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5".

(9) Art. 183, comma 1, lett. b-quater si veda per la categoria C&D anche la lett. b-sexies.

Nel mondo legislativo continua la contrapposizione duale tra RU e RS (rifiuti speciali), dove più che un "e" disgiuntivo, la distinzione è fallace, poiché porosa.

Nella classificazione dell'art. 184 viene ribadito il criterio dell'origine dei RU e RS (oltre alle caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi RP e non pericolosi RPN (19)), richiamando al comma 2 l'ontologia dei RU, per la definizione dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, mentre al comma 3 del medesimo art. 184 si elencano i rifiuti speciali (20).

Ma va notato che per alcuni di essi (lett. da "c" ad "f") la formulazione del "se diversi da quelli di cui al comma 2", lascia l'ambivalenza RS-RU per alcune categorie, riportando la (teorica) soluzione all'anzidetta definizione di RU che quindi va, "incrociata" a più livelli, non solo dell'oggetto di per sé, poiché quest'ultimo è tale per effetto di un espediente logico-giuridico.

Ad ogni modo, non sono RU (21) e quindi, normativamente, sono RS oltre quelli indicati (con le cennate particolarità) all'art. 184, comma 3, anche quelli non inclusi di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-sexies

Non è quindi automaticamente pensabile la banale $RS \neq RU$, proprio perché pur se i RS non sono RU, al contempo tra essi (naturalmente, ma anche giuridicamente) ci sono – come detto – dei "passaggi" (anche carsici), che si instaurano nei "vuoti" o nelle "deficienze" del confine RU/RS.

Si tratta allora di capire quale è e dove si colloca la "soglia" e come essa si costituisce

Precedentemente, il cammino era più facile ed inverso: si partiva dai RU e si aggiungevano (con l'assimilazione quali-quantitativa) parte dei RS, in quanto rifiuti equiparati agli urbani, poiché dichiarati, con deliberazione consiliare o in sede regolamentare, rifiuti assimilati (RA) (22). Tale discrezionalità pur se nella cornice dei criteri quali-quantitativi e delle quali valutazioni connesse al SPL (servizi come impianti), oltre che di fiscalità locale (il *quantum* del provento di cui al piano economico finanziario, non disgiunto da scelte che vanno oltre gli aspetti meramente tariffari) ora i RU risultano essere più marcati, mettendo nel "resto" quelli che sono i RS.

Come più volte notato, il soggetto si fa nella relazione con l'oggetto e nell'attività (requisiti/procedimenti), per cui l'interesse della concretezza qualificatoria dovrebbe venire riconquistata nella unione stretta tra soggetto-oggetto, lasciando fuori ogni astrattismo. Basti limitarsi qui ad accennare come una siffatta "riforma" eleverà a potenza i soggetti pubblici tramite il potenziamento (estensione quantitativa, ma pure qualitativa) dei RU (non già *ex RA*, ma di tutti i RS che vengono sussunti, *ope legis*, nei RU) attraverso non solo – come visto – la caratteristica della "similarità" (che ispessisce la categoria dei "nuovi" RU) e al contempo riattraendo per via categoriale-elencativa (cfr. i due allegati *supra* cit.) soggetti e superfici amministrate, riacciuffandosi, al concreto, le attività di gestione del riutilizzo e del riciclaggio e di quanto sta prima di loro (es. PXR), salvo le esclusioni (23).

(19) Si è introdotta la definizione di "rifiuto non pericoloso" all'art. 183, comma 1, lett. b-bis.

(20) Ossia: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C. e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di C&D, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti all'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i

rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lett. b-ter; i) i veicoli fuori uso.


(21) Art. 183, comma 1, lett. b-sexies: "i RU non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione".

(22) Anche qui non senza porosità e/o ambiguità nei vari flussi, ad es. sintomaticamente vedasi il codice EER 191212.

(23) Posto che per l'art. 183, comma 1, lett. "n", ultimo periodo: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove

Per cui si avrà un gestore pubblico che dovrà ampliare (non come prima, per propria valutazione e scelta effettuata dal Comune o dall'Egato) il perimetro di gestione dei servizi verso altri soggetti e verso altri rifiuti (pur se ritenuti, per quanto osservato, p.c.d.


“comuni”), obiettivamente erodendo spazio al mercato. Tanto porterà anche ad incidere sulla capacità impiantistica pubblica, mettendo in crisi quella privata che in precedenza gestiva questi flussi di RU come RS.



Ancora, il produttore dei rifiuti potrebbe conferirli ad un soggetto autorizzato privato, ma almeno per 5 anni (il che è assurdo e disincentivante, per l'uno e per l'altro!) oppure, pacificando questo dramma, consegnare i propri rifiuti al SPL che teoricamente beneficerà (in un qualche modo) del “costo REP” che finanzia (almeno l'80% dei costi necessari “CN”, costi di gestione però riferiti alla raccolta, trasporto e operazioni preliminari al riciclaggio, “R,T,OPR”) ma col filtro dei costi efficienti “CE” di cui al MTR Arera, senza però vedersi i medesimi produttori dei rifiuti

che conferiscono al SPL riconoscere delle riduzioni tariffarie se non (si vedrà però meglio cosa accadrà in sede applicativa) per la parte variabile.

Quindi, posto che la privativa non si estende al materiale recuperato/riciclabile, di fatto ciò avviene, in modo implicito e opinabile, violandosi le regole del mercato e della concorrenza, col ruolo esageratamente potenziato del soggetto pubblico che dovrà soddisfare per le suddette fasi (R,T, OPR) questi nuovi e giganteschi flussi di materiale di RU.




Assimilazione? No grazie!

Giova segnalare che la normativa europea non impone una nuova definizione di RU, piuttosto fa sì che i rifiuti c.d. “similari” vengano intercettati per la raccolta e trattamento e vengano conteggiati ai fini

degli obiettivi sottraendo la relativa potestà di assimilazione ai Comuni e/o ai loro soggetti delegati, i quali dovranno giocoforza adeguarsi, quantomeno con *surplus* per il servizio R,T,OPR onde coprire l'estensione del nuovo ambito oggettivo del RU.

frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel

tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.



Correlativamente gli impianti pubblici e/o utilizzati a tal fine saranno “sovraccaricati” con l’arrivo dei maggiori RU, mentre è probabile che collassino gli impianti di recupero dei RS, anche dal p.d.v. commerciale ed economico, ad es. stante quanto prevede il nuovo comma 10, dell’art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) (24) nel cennato orizzonte contrattuale valido per 5 anni, che collide con la logica di mercato.

L’art. 198 (competenze dei comuni), al comma 2-bis, conferma la possibilità per le UND di conferire al di fuori del SPL i propri RU (prima RA), previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei RU.

In generale le frazioni di RU oggetto di RD destinati al riciclo/recupero (RR) potranno liberamente circolare sul territorio nazionale (art. 181, comma 5) tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’ANGA (art. 212, comma 5) al fine favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Di conseguenza dovranno essere riviste le autorizzazioni degli impianti che trattano i RS, posto che una buona parte del flusso dei RS, sparirà per effetto di

questa forzata attrazione (più che assimilazione) diventando un RU e il sistema pubblico dovrà quota parte avvalersi (con nuovi strumenti, se non inediti modelli di SPL) degli impianti RS (impianti “comuni” per RU/RS?) per fronteggiare questo scenario.

Contemporaneamente il costo per la TARI/Tp non potrà che aumentare a carico di tutti i soggetti che prima venivano lambiti, se non esclusi, dal regime della privativa, quantomeno per l’ampliamento delle superfici amministrate ricadenti nel nuovo ambito di assoggettamento tariffario. Da questi effetti tariffari sembrano rimanere fuori solo gli industriali e gli agricoltori (25).

L’Arera intanto pare intestardirsi ritenendo la regolazione e l’applicazione dei “fondamentali” del servizio rifiuti, metodologicamente uguali a quelli del settore idrico, gas, energia, al contempo intonando un canto con le grosse società che faranno la parte del leone anche grazie all’estensione dei RU (e quindi dei rifiuti gestiti da esse, senza competizione nel mercato), dove i rifiuti da imballaggio beneficeranno del meccanismo della REP, con il riconoscimento (come detto) di almeno l’80% dei CN individuati col criterio dei CE di parte della gestione (R,T, OPR) dove ci sarà da guerreggiare tra CN e CE ($CE < CN$) col cavallo di Troia del MTR Arera.

(24) Per il quale le utenze non domestiche (UND) che producono RU [di cui art. 183, co 1, lett. b-ter, punto 2 : cioè con RI e RD dell’attuale assimilazione *ope legis*], conferendoli fuori del servizio pubblico (SPL) e dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti [e quindi la “quota variabile”]. Le medesime UND effettuano la

scelta di servirsi del gestore del SPL o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del SPL, dietro richiesta dell’UND, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

(25) Tanti piccoli impianti sono gestiti a livello artigianale, se non familiare, e paiono incapaci ad organizzarsi come categoria o *lobbies*, diversamente dagli agricoltori e dagli industriali che, con le loro associazioni, risultano essere meglio tutelati.

Rieccoci ai costi: differenziali, necessari, efficienti

Sulla ripartizione dei costi relativi agli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (aspetti distinti, ma per quanto già osservato necessariamente embricati l'un l'altro), nel previgente sistema si aveva il c.d. costo differenziale (ossia il "delta costo") per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al SPL (26).

Ora l'UE impone, con la direttiva 30 maggio 2018, n. 851 (27), nell'ambito della REP, il principio di copertura finanziaria dei costi (PCFC). In proposito si vedano, i "considerando" n. 2 (internalizzazione dei costi di fine vita nei prezzi del prodotto); n. 24 (costi e responsabilità finanziaria del Produttore - P - che non dovrebbe superare i costi efficienti -CE- per la prestazione dei servizi di gestione rifiuti-SGR); n. 26 (costi necessari -CN- per conseguire gli obiettivi, da condividersi con i P e di Distributori); n. 42 (ove vi siano costi economici sproporzionati, ci si può giustificatamente discostare dalla RD, es. raccolta in zone remote e scarsamente popolate), oltre all'art. 8-bis (requisiti generali in materia di REP), par. 4 ove i contributi finanziari dei P vanno versati, sono stabiliti in modo trasparente per coprire vari

costi (lett. "a"), ma non superando i CN atti a fornire il SGR in modo efficiente (lett. "b"), i P. devono versare almeno l'80% dei CN (lett. "i": vedasi anche successive lettere); all'art. 10 (Recupero) ove si può derogare alla RD (par.3) laddove i costi della stessa siano sproporzionati tenuto conto degli impatti negativi su ambiente, salute, etc. (lett. "d"); all'art. 14 (Costi) che al par. 1 ricorda il principio del "chi inquina paga" (CIP) e al par. 2 che sono gli Stati membri che decidono se i costi del SGR siano sostenuti parzialmente o interamente dal P, potendo fare contribuire anche i Distributori (28).

Non proprio coerentemente con quanto previsto nella succitata direttiva, il D.Lgs. n. 116/2020 è intervenuto anche su questi aspetti, fors'anche eccedendo in altri.

Così, come già notato, per l'art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore), comma 3, il PCFC (29) interessa i P/U che verseranno il loro contributo finanziario (CF) per coprire i costi dei prodotti immessi sul mercato (30), non superando i CN (31) che però possono essere derogati a certe condizioni, sostenendo almeno l'80% dei costi individuati come CE, determinati dall'Arera probabilmente col "proprio" MTR (32).

(26) Cfr. art. 221, comma 10, lett. "b" ora abrogato.

(27) Che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

(28) Cfr. l'art. 219 (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio), in particolare il comma 2, ove al fine di favorire la transizione verso un'EC conformemente al principio CIP gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, nel ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.


(29) Che non si applica ai veicoli fuori uso, pile e accumulatori, Raee.

(30) individuandosi i costi della RD e del loro successivo trasporto; della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti

dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie (MPS) ottenute dai propri prodotti e dalle cauzioni di deposito non reclamatione e gli altri costi necessari (comma 1, lett. "b", "c", "e"). Ove i P adempiano collettivamente agli obblighi in materia REP, il CF può essere modulato per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose. Vedasi la lett. "b" del comma 3, art. 178-ter. Per cui c'è da attendersi, nella modulazione, che gli imballaggi più riciclabili dovrebbero pagare meno.

(31) Art. 178-ter, comma 3, lett. "c", un contributo che "non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), in modo trasparente tra i soggetti interessati" (in proposito, si rinvia alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 178-ter).

(32) Art. 222, comma 2.



Ricordiamo infatti che l'art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori), comma 10, lett. "c" impone a carico dei P/U vari costi (lett. da "a" alla "g"), tra i quali (lett. "b") "almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b)" e che l'art. 222 (Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione), al comma 1, prevede che gli Egato (ove costituiti ed operanti) ovvero i Comuni, organizzino sistemi adeguati di RD onde permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'all. "E" (33) "e tali da consentire al consumatore di conferire al SPL i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

In particolare, per la (già surrichiamata) lettera "b", essi "garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C (..), nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni".

Si tratta di una fase, tra altre, della gestione dei rifiuti del SPL e che seguono i CE (Arera) posto che i CN riferiti a questa fase del SPL devono essere versati dai P/U per almeno l'80% (si giocherà quindi tra CN e CE e quindi il MTR assumerà, *in parte qua*, grande

importanza per questi ricavi, più o meno, esogeni al SPL).

Ed è il successivo comma 2, che precisa "I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione dei rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di gestione territoriale ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

Correlato a quanto sopra, va ripetuto che l'art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi) nelle funzioni da svolgere (comma 3, alla lett. "h") "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tale fine determina e

(33) L'art. 8 modifica anche l'allegato "E". "Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 50% plastica; 25% legno; 70% metalli ferrosi; 50% alluminio; 70% vetro; 75% carta e cartone. Entro il 31/12/2030

almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Entro il 31/12/2030 saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 55% plastica; 30% legno; 80% metalli ferrosi; 60% alluminio; 75% vetro; 85% carta e cartone. Il calcolo del livello rettificato ex art. 219, comma 5-bis, viene effettuato come ivi meglio illustrato".

pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale Conai, mentre al comma 5 si prevede che il Conai e i sistemi autonomi (art. 221, comma 3, lett. "a" e "c") promuovono e stipulano un APQ ex Legge n. 241/1990 ss.mm., su base nazionale, tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l'ANCI, l'UPI e gli Egato. E, "in particolare, tale accordo stabilisce: 1. La copertura dei costi di cui all'articolo 221, commi 1 e 2 (..); 2. Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero (...)"

Si veda anche quanto dianzi osservato sul comma 5-bis.

In disparte rimane la questione che fa da sfondo, dell'oltrepassamento dei confini p.c.d. "oggettivi" tra il prodotto e il rifiuto (anche soggettivamente, come pure nei processi), e, in particolare, il loro riflesso nei CN del SGR viene specchiato parzialmente (fino all'80%, ma come?) nei CE, il che - ci sia consentito - porta al "vicolo cieco" del MTR Arera (34).

Il MTR Arera viene qui paradossalmente migliorato almeno sotto il profilo del "togliere" la difficoltà costituita dalla problematica dell'assimilazione che doveva essere (nelle simulazioni, macro calcoli, analisi, etc.) seguita, come dire ... nei mille rivoli deliberativi e delle numerosissime scelte, pur rientranti nella potestà comunale, perverso assai framentate, senza poi considerare le molte frange discrezionali, persino caserecce. Questo aspetto, assieme ad altro, obiettivamente porta a più omogenee comparazioni e simulazioni dei costi/ricavi tariffari, oltre che delle gestioni dei SPL (vedi anche il perimetro gestionale tra privata e non privata che cambia con l'avvento della "similitudine"), continuando ad orientare all'aggregazione, fusione, concentrazione delle gestioni, dove il modello di riferimento è costituito dalle affermate *multiutilities*.

Il punto è che i tecnocrati non devono condurre l'amministrazione pubblica, è piuttosto il compito della politica in una visione coraggiosa, in un dover essere che non può adagiarsi agli apparati (burocratici, lobbistici, politici, etc.) che sono tra loro simbiotici (35).

(34) Cfr., *ex aliis*: "L'Arera e il metodo tariffario rifiuti", *Azienditalia*, n. 1/2020; "Siamo all'avvento (o alla vigilia?) del nuovo metodo tariffario dei rifiuti (Arera)?", *L'Ufficio Tecnico*, n. 1-2/2020; "Il metodo tariffario Arera tra ottime intenzioni e (non poche) difficoltà. Una prima illustrazione", *Bollettino Rifiuti*, n. 7/2020; "Rifiuti in periodo Covid-19: le contraddizioni che insegnano... (classificazioni, qualificazioni, servizi pubblici, proventi, ecc.)", *L'Ufficio Tecnico*, n. 9/2020.

(35) Partendo da una lettura weberiana, aggiornata all'attuale situazione di aristocrazia tecnico-scientifica ed economico-

finanziaria perfettamente integrata, ed una politica che metabolizza e trasforma, dando una forma organizzata ai bisogni e ai desideri, si veda M. Cacciari, *Il lavoro dello spirito*, Milano, 2020. Sia permesso altresì rinviare a "Le riduzioni della tariffa rifiuti in periodo Covid-19: solo cavalleria finanziaria?", *L'Ufficio Tecnico*, nn. 7-8/2020 sulla mancanza di ispirazioni, in un razionalismo dove la politica non può ridursi a mera amministrazione tecno-burocratica, subordinata alla tecnica e al mercato, poiché è la vita il modello della più alta funzionalità; diversamente si desertifica l'esistenza dei singoli e delle comunità.